

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2791

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PADOVAN, BONATO, ANGHINONI, CALDEROLI, PERABONI, BAMPO, FRONTINI, MAGNABOSCO, MATTEJA, METRI, CASTELLANETA, ANTONIO MAGRI, MARCO SARTORI, AIMONE PRINA, OSTINELLI, BRAMBILLA, MAGISTRONI, ALDA GRASSI, FLEGO, MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO, PROVERA, PIVETTI, POLLI, BERTOTTI, LEONI ORSENIGO, ORESTE ROSSI, ARRIGHINI, MARONI, TERZI, GIANMARCO MANCINI, COMINO, MAZZETTO, ONGARO

Norme in materia di emissione di obbligazioni
da parte delle società di capitali

Presentata il 16 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La normativa attuale attribuisce la facoltà di emettere obbligazioni solo alle società costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni, restando espressamente esclusa detta possibilità per le società a responsabilità limitata.

Tale circostanza impedisce di fatto l'accesso a una forma di finanziamento a medio termine meno oneroso di quanto sia il ricorso al credito bancario ed è dettata in funzione di logici principi di tutela dell'interesse dei terzi, in quanto le forme di controllo dell'operato degli amministratori possono essere, nelle società a

responsabilità limitata, meno rigide di quelle previste nelle altre società di capitali, non essendo prevista l'obbligatorietà del collegio sindacale.

Per tali ragioni appare opportuno prevedere anche per le società a responsabilità limitata la possibilità di emettere obbligazioni, laddove le società stesse possano offrire ai terzi sottoscrittori di obbligazioni le stesse forme di garanzia e di tutela degli interessi esistenti nelle altre società di capitali.

A tale scopo, con la presente proposta di legge, si intende modificare il terzo comma dell'articolo 2486 del codice civile.

Tenuto altresì conto della necessità di favorire tale forma di investimento anche tra i dipendenti di dette società, sia ai fini dell'economia delle piccole e medie imprese sia nell'interesse dei risparmiatori, pare opportuno prevedere, per gli interessi corrisposti su dette obbligazioni, un trattamento fiscale agevolato.

Si intende così riportare il piccolo risparmio verso un settore produttivo della società, un risparmio che in questi ultimi anni è stato fagocitato da uno Stato « sperperatore » ed « assistenzialista » che per soste-

nerare il peso di un debito pubblico di enormi dimensioni ha emesso titoli obbligazionari a tassi di interesse tali da gonfiare artificiosamente il costo del denaro, rendendo estremamente oneroso il ricorso al credito e sottraendo liquidità al libero mercato.

La possibilità per il dipendente di sottoscrivere obbligazioni dell'impresa in cui presta la propria opera avrebbe poi il vantaggio di ravvicinare il capitale al lavoro per il perseguimento comune di quello che, per definizione, è lo scopo di un'impresa: la produzione di ricchezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2486 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Alle società a responsabilità limitata prive di collegio sindacale non è consentita l'emissione di obbligazioni. Ai fini dell'emissione di obbligazioni convertibili in quote si applica la disposizione dell'articolo 2420-*bis* ».

ART. 2.

1. Gli interessi sulle obbligazioni emesse dalle società di capitali sono soggetti esclusivamente a ritenuta alla fonte pari al 10 per cento, a condizione che almeno il 30 per cento delle obbligazioni emesse sia sottoscritto dai dipendenti della società emittente.

2. Ciascun dipendente della società emittente non può sottoscrivere una quota superiore al 5 per cento dell'intero prestito obbligazionario.